

Milano, 15.09.2014

Spett.le  
MIUR – Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere 76/a  
00153 Roma

fax. 06.58492057  
[uffleg@postacert.istruzione.it](mailto:uffleg@postacert.istruzione.it)  
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)  
[dppr@postacert.istruzione.it](mailto:dppr@postacert.istruzione.it)

**ASGI/ MIUR – d.m. 717/14 del 5.09.2014**

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell’elenco a tal fine previsto dall’art.5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalato il decreto ministeriale per la formazione di “*graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia*” per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) n. 717/14 del 5.09.2014.

Tra i requisiti generali di ammissione alle graduatorie l’art. 3 del decreto indica il possesso della “*cittadinanza italiana ... ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea*”.

Anche volendo prescindere dalle numerose pronunce che hanno riconosciuto il diritto di accesso al Pubblico Impiego a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, va considerato che – come vi è senz’altro noto – la previsione da Voi inserita nel bando è **in contrasto con l’art. 38 d.lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7, L. 6.8.2013 n. 97 (Legge Europea 2013)**.

Tale norma ha difatti esteso la possibilità di accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale – anche ai familiari di cittadini dell’Unione Europea “*non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente*” nonché “*ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria*”, riconoscendo così alle predette quattro categorie di cittadini di paesi terzi il diritto di accesso al pubblico impiego nei medesimi limiti previsti per i cittadini comunitari.

Siamo certi che la previsione di cui sopra è dovuta a mero errore materiale, non essendo neppure immaginabile che le funzioni in questione possano farsi rientrare tra quelle attinenti l'esercizio di pubbliche funzioni o la tutela dell'interesse nazionale di cui al DPCM 7.02.1994 n. 174, come peraltro reso evidente dal fatto che il bando è aperto ai cittadini comunitari.

Siamo dunque altrettanto certi che vorrete porre rimedio a detto errore correggendo immediatamente il bando.

Ove così non fosse, segnaliamo che l'introduzione di un requisito restrittivo non consentito dalla legge si qualifica come discriminazione, essendo un atto che in tema di "accesso all'occupazione" impone "condizioni più svantaggiose (...) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero" (art.43, comma 2, lett. c), TU immigrazione).

Alla luce di quanto sopra invitiamo pertanto a:

- modificare i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alle graduatorie in senso conforme al testo dell'art. 38 d.lgs. 165/01, con eliminazione della clausola qui contestata e indicazione specifica di tutte le categorie di stranieri ammessi alle graduatorie;
- dare immediata e appropriata pubblicità alla modifica del requisito, posticipando la data ultima di presentazione della domanda (prevista per l'8 ottobre 2014) al fine di consentire la diffusione della notizia e la possibilità di partecipazione dei cittadini stranieri a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari.

Restiamo a disposizione per ogni opportuno approfondimento, segnalando tuttavia che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo in sede giudiziale al fine di ottenere il ripristino della parità di trattamento prevista dalla legge.

Distinti saluti.

Per ASGI – servizio antidiscriminazione  
avv. Alberto Guariso

